



Il 25 maggio 2017, la Conferenza Stato-regioni ha sancito accordo sulle nuove “Linee guida in materia di tirocini formativi e di orientamento” che sostituiscono le Linee guida approvate il 24 gennaio 2013 in attuazione della legge n. 92 del 2012 c.d. legge Fornero (si allega il resoconto della seduta del 25 maggio 2017).

Oggetto delle Linee guida sono i tirocini extracurricolari ovvero i tirocini – formativi, di orientamento, di inserimento o reinserimento lavorativo – che si svolgono al di fuori di un percorso formale di istruzione o formazione, anche universitaria, e che costituiscono una misura di politica attiva del lavoro finalizzata a creare un contatto tra il tirocinante e il mondo del lavoro, contribuendo all’arricchimento del suo bagaglio di conoscenze e competenze professionali.

Le principali novità rispetto alle precedenti Linee guida riguardano: il superamento della suddivisione dei tirocini in tre distinte tipologie con differenti destinatari e differenti limiti massimi di durata; la previsione di una durata massima di 12 mesi per tutti i tirocini salvo per quelli rivolti alle persone disabili, per i quali viene confermata la durata massima di 24 mesi; l’introduzione di una durata minima del tirocinio pari a 2 mesi, nella generalità dei casi, a 1 mese per i tirocini stagionali e a 14 giorni per i tirocini che vedono coinvolti studenti durante il periodo estivo.

Altra interessante novità concerne l’esplicita inclusione tra i possibili destinatari dei tirocini dei soggetti già occupati che siano in cerca di altra occupazione e dei lavoratori a rischio di disoccupazione che, secondo la definizione dell’articolo 19, comma 4, del decreto legislativo n. 150 del 2015, sono i lavoratori a cui è stato intimato il licenziamento, anche durante il periodo di preavviso...

Continua a leggere su rivistalabor.it